

AGGIORNAMENTI DALLO STUDIO DEL 26/01/2024

LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024 (L. 30.12.2023 N. 213)

RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO	1
ESONERO QUOTA CONTRIBUTI IVS A CARICO DEL LAVORATORE.....	1
Tredicesima.....	1
DECONTRIBUZIONE PER LE LAVORATRICI MADRI CON ALMENO DUE FIGLI	1
Lavoratrici con tre o più figli.....	1
Lavoratrici con due figli	1
CONGEDO PARENTALE.....	2
MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO.....	2
Adozione delle misure di contrasto.....	2
MISURE DI FLESSIBILITÀ IN USCITA DAL LAVORO.....	2
Ape sociale.....	2
Opzione donna	3
Pensione anticipata flessibile ("Quota 103").....	3



RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell'anno 2024.

ESONERO QUOTA CONTRIBUTI IVS A CARICO DEL LAVORATORE

L'**esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore** viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari al:

- 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
- 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Tredicesima

Rispetto al 2022 e al 2023, l'esonero per il 2024 non ha effetti sul rateo di tredicesima.

DECONTRIBUZIONE PER LE LAVORATRICI MADRI CON ALMENO DUE FIGLI

Viene introdotta una **decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli**, senza effetti sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero è riconosciuto alle lavoratrici con rapporto di lavoro a **tempo indeterminato** (escluso quello domestico) e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Resta fermo l'esonero della quota IVS del 6% o del 7%.

Lavoratrici con tre o più figli

Per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Lavoratrici con due figli

In via sperimentale, per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici madri di due figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

CONGEDO PARENTALE

Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di **congedo di maternità o di paternità** termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un'indennità più elevata, pari:

- all'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;
- al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il solo anno 2024 all'80%.

La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino.

MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO

Per contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico, è sancita la piena interoperabilità, con modalità definite d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche tramite tecnologie digitali avanzate.

Adozione delle misure di contrasto

In particolare, si prevede che:

- per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti, utilizzandoli anche per predisporre la dichiarazione precompilata e segnalare al medesimo eventuali anomalie;
- sia l'Agenzia delle Entrate che l'INPS effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, realizzando interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

MISURE DI FLESSIBILITÀ IN USCITA DAL LAVORO

Per l'anno 2024 si modifica in senso restrittivo l'uscita anticipata dal lavoro con riferimento:

- all'Ape sociale ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016;
- alla c.d. "Opzione donna" di cui all'art. 16 del DL 4/2019;
- alla pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103") ex art. 14.1 del DL 4/2019.

Ape sociale

L'Ape sociale o anticipo pensionistico a carico dello Stato, introdotto in via sperimentale dall'art. 1 co. 179 della L. 232/2016, è un'indennità erogata dall'INPS che ha la funzione di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni. Con riferimento a tale istituto, la disposizione in esame dispone:

-
- la proroga del regime sperimentale dal 31.12.2023 a tutto il 2024;
 - l'incremento di 5 mesi del requisito anagrafico, fissandolo dunque per tutto il 2024 a **63 anni e 5 mesi**.



Si prevede poi che il beneficio in parola non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Opzione donna

Con riferimento all'anticipo pensionistico "Opzione donna" ex art. 16 del DL 4/2019, **viene elevato il requisito dell'età anagrafica da 60 a 61 anni**.

Si consente così l'accesso anticipato al trattamento pensionistico in parola, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici in possesso di determinati requisiti (*caregiver*, invalide civili in misura pari o superiore al 74%, licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale ai sensi dell'art. 1 co. 852 della L. 296/2006), che abbiano maturato entro il 31.12.2023:

- **un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni;**
- **un'età anagrafica di almeno 61 anni**, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni.

Pensione anticipata flessibile ("Quota 103")

Si proroga al 2024, con alcune modifiche, il possibile accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile ex art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. "Quota 103"), richiedibile da coloro con **un'età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni**.

Per coloro che hanno maturato i predetti requisiti entro il 31.12.2023 rimane invariato il metodo di determinazione dell'assegno pensionistico così come rimangono invariate le c.d. "finestre" di accesso alla pensione (3 mesi per i lavoratori del settore privato e 6 per quelli del pubblico impiego), mentre per coloro che invece maturano i requisiti richiesti nel corso del 2024, pur restando invariati i requisiti anagrafici e contributivi, l'assegno di pensione:

- viene determinato in via definitiva con il più penalizzante metodo di calcolo contributivo;
- il suo valore massimo fino all'età di vecchiaia si riduce da 5 a 4 volte quello del trattamento minimo.

Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico in "Quota 103", gli iscritti che hanno maturato nel corso del 2023 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, mentre coloro che maturano tali requisiti nel 2024 il diritto decorre trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Inoltre, i dipendenti pubblici che maturano dall'1.1.2023 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se maturati entro il 31.12.2023, e trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024.

